

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

Sondrio, 11 ottobre 2012

A tutti i Sigg. Clienti

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 5/2012

**Oggetto: Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore/committente - Art. 13-
Ter del DI n. 83 del 2012 – Chiarimenti da parte dell'Agenzia dell'Entrate con la Circolare 40/E del
8 ottobre 2012**

Il **12 agosto 2012** è entrato in vigore l'art.13-ter del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (cd. Decreto Crescita), che ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi.

L'ambito di applicazione della nuova disposizione è molto ampio, in quanto riguarda tutti i settori senza limitazioni. Rientrano in tale disciplina, ad esempio, i contratti aventi ad oggetto la costruzione di immobili, di impianti particolari, la pulizia periodica degli uffici.

La norma stabilisce la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, dal subappaltatore e dall'appaltatore, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto. Tale responsabilità può essere evitata acquisendo la documentazione che provi che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore e dall'appaltatore. La documentazione necessaria può consistere anche in una asseverazione rilasciata dal Caf o da un professionista abilitato.

In mancanza di tale controllo l'appaltatore diviene solidalmente responsabile con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, per i versamenti omessi. Inoltre, il committente, in mancanza della documentazione attestante la correttezza dei versamenti, da parte dell'appaltatore e del subappaltatore, viene sanzionato, in caso di omissione del versamento, con una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro. Il committente e l'appaltatore hanno la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore e al subappaltatore fino all'esibizione di tale documentazione

Con la Circolare n. 40/E del 8 ottobre scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito a tale nuova disposizione. In particolare:

- Entrata in vigore

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, le disposizioni contenute nell'articolo 13-ter del DL. 83 del 2012

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

trovano applicazione solo per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi dal **12 agosto 2012**.

Inoltre, tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente **in relazione ai pagamenti effettuati dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012**;

Si consiglia comunque di verificare ogni volta sul contratto cosa viene stabilito in merito a tale obbligo, per evitare poi di incorrere in sanzioni.

- **Acquisizione della documentazione**

La Circolare ha affermato che l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali rilasciata dal Caf o da un professionista abilitato può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del Dpr 445 del 2000- con cui l'appaltatore e subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione

La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere:

1- l'indicazione del periodo Iva nel quale è stata liquidata l'imposta relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti, specificando se la liquidazione Iva era a debito o a credito e se per tali fatture è stato applicato il regime dell'Iva per cassa (art. 7 del Dl n. 185 del 2008) oppure la disciplina del *reverse charge*;

2- l'indicazione del periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, anche tramite l'utilizzo di crediti in compensazione;

3- l'indicazione degli estremi del modello F24 con il quale sono stati effettuati i versamenti dell'Iva e delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

4- l'attestazione che l'Iva e le ritenute versate tramite il modello F24 di cui al punto 3 contengono anche le imposte relative al contratto di appalto o subappalto per il quale la dichiarazione è stata resa.

=====

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Studio Tassi

Dott. Giorgio Tassi

Rag. Roberto Tassi

Dott.ssa Maria Grazia Rella

Dott.ssa Barbara Scotti

Dott.ssa Chiara Carnazzola

Dott. Luigi Martinelli